



Polleggio, 8 settembre 2026

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LA LOTTA ALLA PALMA DI FORTUNE

Il Municipio di Polleggio

Richiamati:

- l'art. 192 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC);
- la Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb);
- l'Ordinanza sull'utilizzazione di organismi nell'ambiente del 10 settembre 2008 (OEDA) e i relativi allegati;

ordina:

Art. 1 Scopo e campo di applicazione

La presente Ordinanza ha quale scopo la lotta contro la "Trachycarpus fortunei" (di seguito "Palma di Fortune") sul territorio del Comune di Polleggio, una specie vegetale con una notevole capacità riproduttiva che potrebbe compromettere l'integrità degli ambienti naturali, sia pregiati che comuni.

Art. 2 Definizione e nomi comuni

¹ La Palma di Fortune è un organismo alloctono invasivo ai sensi dell'OEDA e del relativo allegato 2.2, per il quale la messa in commercio ai fini dell'utilizzazione diretta nell'ambiente è vietata e la cui utilizzazione soggiace all'obbligo di diligenza, di controllo autonomo e d'informazione dell'acquirente.

² La Palma di Fortune è nota anche con altre denominazioni, tra cui: palma ticinese, palma cinese, palma di Chusan, palma trachicarpo, palma eccelsa, palma a ventaglio comune, palma rustica.

Art. 3 Provvedimenti

¹ Il Municipio emana direttive e comunicazioni appropriate e adotta, tramite i propri Servizi competenti, provvedimenti puntuali, anche a titolo preventivo, al fine di concretizzare gli obiettivi della presente Ordinanza.

² In tale ambito, esso effettua tramite i propri Servizi o avvalendosi della collaborazione di ditte esterne specializzate, la valutazione della problematica, la determinazione delle necessarie misure e, se del caso, la messa in campo di provvedimenti mirati.

³ Al privato è fatto obbligo di eseguire annualmente la manutenzione delle proprie palme tramite il taglio delle infiorescenze prima della fruttificazione e il corretto smaltimento degli scarti. Nel caso d'impedimento nella rimozione delle infiorescenze, la palma dev'essere abbattuta.

⁴ Al privato specificatamente individuato che omette l'obbligo di regolare mondataura delle infiorescenze viene notificata l'ingiunzione di eseguire, a proprie spese, i necessari provvedimenti volti a contrastare la diffusione della

palma. In caso di ripetuta inadempienza, dopo diffida, il Municipio si riserva il diritto d'intraprendere provvedimenti sanzionatori proporzionati alla gravità.

⁵ In casi particolari, giustificati da motivi tecnici, organizzativi e di coordinamento, il Municipio può far eseguire i necessari trattamenti, previa comunicazione ai privati interessati e riservata la loro partecipazione alle spese.

⁶ Quale misura preventiva e di contenimento duraturo, il Municipio può promuovere, d'intesa con i proprietari interessati, la rimozione completa degli esemplari di Palma di Fortune presenti sui fondi privati e la loro contestuale sostituzione con specie vegetali autoctone o comunque non invasive. Il Municipio ne disciplina le modalità e può prevedere una partecipazione comunale ai costi, tenuto conto dell'interesse pubblico e dell'intensità della propagazione.

Art. 4 Divieti

¹ È vietato lo smaltimento delle parti fruttifere nel compostaggio domestico.

² Le infiorescenze, le parti fruttifere e gli scarti derivanti dall'abbattimento delle palme devono essere consegnati agli appositi canali di smaltimento, conformemente alle disposizioni dell'Ordinanza municipale concernente le tasse per il servizio raccolta ed eliminazione dei rifiuti.

Art. 5 Sanzioni

¹ Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite con una multa fino a CHF 10'000.00 ai sensi degli artt. 145 e segg. LOC, riservate le Leggi speciali.

² Gli ordini emanati dal Municipio o da altri Servizi comunali possono essere accompagnati dalla comminatoria di cui all'art. 292 CPS.

³ È riservata la competenza in materia contravvenzionale conferita ad altre Autorità dalla legislazione federale e cantonale.

Art. 6 Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione previsto dall'art. 192 LOC, riservati eventuali ricorsi.

Art. 7 Rimedi di diritto

Contro la presente Ordinanza è dato ricorso al Consiglio di Stato, ai sensi dell'art. 208 LOC, durante il periodo di pubblicazione.

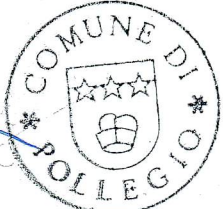
Art. 8 Pubblicazione

La presente Ordinanza è pubblicata agli albi comunali a norma dell'art. 192 LOC, dal 9 settembre 2026.

Adottata con risoluzione municipale del 7 settembre 2026.

Il Sindaco
Igor Righini

Per il Municipio



Il Segretario
Stefano Réali